Proroga quinquennale della concessione di vettoriamento del gas naturale denominato "Gagliano - Gela"

## REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;

VISTA la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;

VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;

VISTA la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;

VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;

VISTA la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;

VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;

VISTO il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;

VISTO il DA n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003, approvativo del disciplinare tipo;

VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.R.S. n. 6 del 18/01/2013 Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19/2008;

VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.A. Industria 1355 del 26/06/1962, con il quale è stata accordata la concessione alla Vulcano S.p.A. per collegare il giacimento gassifero di Gagliano con l'abitato di Gela;

VISTO il D.A n. 217 del 27/09/1962 con il quale è stata trasferita la concessione alla all'ANIC Gela S.p.A.;

VISTO il D.A. n. 728 del 22/06/1968 con il quale la suddetta concessione viene trasferita alla Anic S.p.A. e successivamente con D.A. n.703 del 04/09/1981 la suddetta concessione e trasferita alla Snam S.p.A.;

VISTO il D.A. Industria n.1078 del 20/12/1982, che ha unificato le due concessioni in un' unica concessione regionale di trasporto denominata "Gagliano- Gela", avente scadenza 02/09/1992 in conformità alla data di scadenza della concessione mineraria "Gagliano" da cui trae origine;

il D.A. n. 482 del 20/05/1993, con il quale la concessione di che trattasi è stata concessa una proroga

temporale fino al 01/09/2012;

VISTO il D.R.S. n. 502 /srv.II/60 del 28/06/2002, con il quale, in esecuzione a quanto disposto dal D.Leg. 23/05/2000, n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale" e in particolare dall'art.21 che prevede forme di separazione societaria e contabile tra le attività della filiera del gas naturale, la concessione per la costruzione e l'esercizio del metanodotto "Gagliano - Gela" viene volturata a Snam Rete Gas S.p.A. che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti l'attività di trasporto e il dispacciamento del gas naturale;

VISTO il D.A. n. 69 del 21/02/2014, con il quale la concessione in parola è stata prorogata per ulteriori cinque anni con scadenza 01/09/2017;

- VISTA l'istanza prot. D.SIC/360/BAL del 26/08/2016, con la quale la Snam Rete Gas S.p.a., ha richiesto la proroga quinquennale del metanodotto, in analogia alla vigenza del campo minerario "Gagliano" con scadenza al 01/09/2022;
- VISTO il rapporto dell'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, n. 37/17 dell'07/07/2017 con il quale si esprime parere favorevole alla proroga della concessione del metanodotto, ritenendo opportuno mantenere la decorrenza temporale dello stesso alla concessione mineraria "Gagliano" dalla quale trae origine, avendo la società titolare assolto agli obblighi imposti dai decreti di concessione ed essendo in regola con il pagamento dei canoni di trasporto;

VISTO il protocollo di d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, stipulato in data 17/03/2011 tra il comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture delle Provincie Siciliane e Confindustria pubblicato sul sito Internet del Dipartimento Regionale dell'Energia;

VISTO l' "Atto di adesione al protocollo di legalità", sottoscritto dall' Ing. Luca Schieppati, nella qualità di Direttore Generale Operations della Società Snam Rete Gas S.p.A.;

VISTO il Documento di verifica di autocertificazione rilasciato al Dipartimento regionale dell'energia dalla Camera di Commercio di Milano sulla SNAM RETE GAS S.p.A. aggiornato al 21/06/2017 documento n. P V2401035;

VISTO che in data 24.01.2017 al protocollo n. 10184 sono state inoltrate alla Banca Dati Nazionale Antimafia (SI.CE.ANT.) le richieste di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n 159/2011 e ss.mm.ii. relative alla Snam Rete Gas S.p.A.;

CONSIDERATO che nei successivi trenta giorni (30 gg) non sono pervenute informazioni che inibiscano il rilascio dell'autorizzazione richiesta e, pertanto, la stessa può essere adottata salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., fatti salvi i casi di cui al comma 3 del predetto art. 94;

VISTA l'attestazione di pagamento in data 14/07/2017 della tassa di concessione governativa regionale di € 180,76, versata secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Assessorato Bilancio e Finanze n. 2 del 26.02.2001, su c.c.p. n. 17770900, intestato a Cassa provinciale della Regione Siciliana – gestione Unicredit S.p.A. Palermo – con imputazione al capitolo 1606 del bilancio della Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 418 del 14/07/2016 con il quale è stato conferito all'Ing. Benedetto Lo Presti l'incarico di Dirigente del Servizio 8 "Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – U.R.I.G.";

VISTO il D.P. n. 359/Area 1\(^\)S.G. del 04/11/2014 con cui la Dott. ssa Vania Contrafatto è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.U.;

RITENUTO di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga della concessione del metanodotto denominato "Gagliano – Gela" dal 02/09/2017 al 01/09/2022;

## DECRETA

- Art. 1) Per i motivi esplicitati in premessa che fanno parte integrante del presente decreto, alla Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese P.I. 10238291008 REA Milano 1964271 è accordata la proroga quinquennale, senza soluzione di continuità della concessione del metanodotto denominato "Gagliano Gela" con scadenza al 01/09/2022.
- Art. 2) La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata a corrispondere alla Regione Siciliana il canone annuo di € 0,0002582284 per ogni m³ di gas trasportato a mezzo del metanodotto oggetto della concessione, ai sensi dell'art.24 comma 5 della L.R. 14/2000; il relativo importo affluirà sul capitolo 2612 titolo 1 rubrica 3 parte entrate del bilancio della Regione. Per i successivi esercizi gli importi dei canoni affluiranno sui corrispettivi capitoli di competenza di ciascuno esercizio finanziario.
- Art. 3) La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata altresì ad osservare, per l'esercizio del predetto impianto di trasporto gas, tutte le disposizioni legislativi e regolamentari che disciplinano la materia, nonché le prescrizioni che dovessero essere impartite dall'URIG.
- Art. 4) Il presente Decreto, sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.ai sensi dell'art.62 della L.R. n.10/99 e Circolare Assessorato Bilancio e Finanze n.23/99 e sarà successivamente pubblicato per estratto nella GURS e nel sito internet del Dipartimento Regionale dell'Energia.



- Art 5
- La Società Snam Rete Gas S.p.A. è tenuta a registrare il presente decreto, a propria cura e spese, presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazioni sull'originale, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed ottemperare a tutti gli obblighi tributari, ai sensi delle vigenti norme.
- Art. 6) Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza preventiva autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art. 7) Di dare atto che, oltre i casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, ossia qualora, successivamente al rilascio, siano acquisite le informazioni antimafia negative del Prefetto e fatti salvi i casi di cui al comma 3 del suddetto art. 94.
- Art. 8) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, sensi dell'art.23 della L. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art.23 dello statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla conoscenza.

Palermo Ii - 9 AGO. 2017

Il Funziopario Direttivo

Il Dirigente del Servizio 8
Benedetto Ao Rresti

L'ASSESSORE Dott. ssa Vania Contrafatto